

## **Controlli su autocertificazioni per esenzione dal pagamento della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket).**

L'Azienda USL di Parma, al pari delle altre aziende sanitarie regionali, effettua controlli sulle dichiarazioni di esenzione dal pagamento del ticket effettuate dai cittadini. Oltre alle diverse normative nazionali applicabili, i principali riferimenti regionali in materia sono i seguenti:

1. In attuazione del Decreto Ministeriale 11 Dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Emilia-Romagna ha modificato le modalità per l'attestazione del diritto di usufruire dell'esenzione per motivi di reddito dalla compartecipazione al pagamento del ticket (circolari regionali nr. 15 del 02/12/2010 e nr. 6 del 23/05/12). Le nuove modalità di attestazione decorrono, a regime, dalle prescrizioni effettuate dal 01 Maggio 2011; pertanto nel 2011 il diritto all'esenzione potrà risultare dall'autocertificazione della prenotazione/fruizione della prestazione e, per le prescrizioni successive al 01 Maggio 2011, dalla prescrizione stessa sulla quale il medico prescrittore ha indicato nell'apposita casella il codice di esenzione.
2. Con Delibera nr. 1190 del 04 Agosto 2011, la Regione Emilia-Romagna (in applicazione dell'art. 17 , comma 6, della Legge 15 Luglio 2011, n. 111, in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria) ha introdotto nuove modalità di contribuzione alla spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, modulate per fasce di reddito familiare annuo lordo:
  - fino a 36.152 Euro (codice RE1);
  - tra 36.152 Euro e 70.000 Euro (codice RE2);
  - tra 70.000 Euro e 100.000 Euro (codice RE3);
  - maggiore di 100.000 Euro (nessun codice).

Il Decreto Ministeriale su citato stabilisce, inoltre, che tramite flusso informativo della Tessera sanitaria, siano messi a disposizione delle regioni e, tramite queste, delle Aziende sanitarie locali i dati degli assistiti aventi diritto all'esenzione per reddito E01, E03 ed E04 (non E02 che si riferisce alle esenzioni per stato di disoccupazione e familiari a carico). Allo stato attuale, però, tramite flusso informativo della Tessera sanitaria non sono vengono ancora trasmessi alle Regioni e quindi alle Aziende sanitarie i codici di esenzione E03 ed E04.

Per quanto concerne i dati di esenzione E01, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile al sistema tessera sanitaria le informazioni concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore ad Euro 36.151,98, i codici fiscali dei componenti dei suddetti nuclei e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta corrispondente. Il sistema seleziona solo i nuclei familiari con reddito inferiore alla soglia e solo i soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ed associa ad ogni singolo assistito avente diritto, il codice di esenzione E01.

Per quanto concerne, invece, i dati di esenzione E02, E03 ed E04 sono attualmente in fase di ultimazione ma non ancora pienamente attivi, flussi di scambio informatizzati specifici tra l'Azienda USL di Parma e, rispettivamente, i Centri per l'impiego e l'INPS per il controllo e la verifica dei codici di esenzione presenti negli archivi della procedura CUP aziendale (Centro Unico di Prenotazione).

Per consentire l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni anche con riferimento alle prestazioni assoggettate nell'anno 2011 alla compartecipazione secondo le fasce di reddito stabilite dalla Regione, a seguito di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia delle Entrate, la stessa rende disponibile al Sistema tessera sanitaria le informazioni concernenti le fasce di reddito di cui alla deliberazione della Giunta Regionale nr. 1190/2011.

Dal punto di vista più strettamente pratico, l'iter amministrativo indicato nelle circolari regionali prevede le seguenti situazioni:

- qualora l'Azienda USL di Parma verifichi sulla base degli elenchi SOGEI (Agenzia delle Entrate) che l'assistito ha diritto all'esenzione dichiarata, il primo controllo su questa quota di cittadini deve intendersi già attuato;
- qualora l'Azienda USL di Parma verifichi che il nominativo dell'assistito non sia reperibile nell'elenco SOGEI è opportuno procedere come segue:
  - assistito che ha usufruito di prestazioni (specialistiche, farmaceutiche o termali) nel corso dell'anno 2011: l'Azienda comunica al cittadino la difformità rilevata e chiede il pagamento del ticket, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento oppure l'assistito dovrà esibire all'Azienda la documentazione comprovante il suo diritto all'esenzione;
  - assistito che non ha usufruito di prestazioni (specialistiche, farmaceutiche o termali) nel corso dell'anno 2011: l'Azienda comunica al cittadino la difformità rilevata;
- qualora da una verifica rispetto agli elenchi SOGEI emerga che l'assistito abbia diritto ad una esenzione per reddito diversa da quella dichiarata: non si procederà alla riscossione di alcun ticket, in quanto il cittadino ha comunque diritto all'esenzione dal pagamento ma l'Azienda comunica all'assistito la difformità rilevata.

Le considerazioni appena esposte, opportunamente adattate, valgono ovviamente anche per i controlli sulle fasce di reddito previste dalla Delibera nr. 1190 del 04 Agosto 2011.

Qualora, tuttavia, il nominativo del cittadino non sia presente negli elenchi SOGEI per fascia di reddito, è opportuno, al momento, procedere ad un controllo, anche a campione, come prevede il D.P.R. 445/2000 (art. 71 capo V) in materia di autocertificazioni, secondo i regolamenti in materia di cui ogni Azienda USL si è dotata. Il Decreto citato prevede inoltre qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità e questi è tenuto alla regolarizzazione a al completamento della dichiarazione.

Anche i controlli sulle autocertificazioni di fascia di reddito, così come la regolarizzazione della posizione nei confronti di eventuali ticket già corrisposti, faranno riferimento alla data di prescrizione, non quella di erogazione.